

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 703 del 25/08/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DI TIROCINI CURRICULARI

PROPONENTE: FORMAZIONE

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 34 - 0 Anno 2022

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

PREMESSO che con nota prot. n. 16407 del 25 maggio 2022, l'Istituto Superiore di Formazione – Gruppo Policlinico di Monza – con sede a Verano Brianza (MB), conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari, nello specifico per il tirocinio degli studenti iscritti al master di I livello in “Infermiere Specialista in Vulnologia” organizzato dalla citata Università;

RICHIAMATA la normativa che disciplina la materia:

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione”, che all'art. 18, prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico”;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”, che all'art. 18, commi 1 e 2, attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione Consiliare Competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività Produttive e Occupazione;
- Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Delibera di Giunta Regionale 17 gennaio 2018, n. X/7763, “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- Decreto del Dirigente della Struttura Gestione Interventi per l'Occupazione e l'Occupabilità 7 maggio 2018, n. 6286, “Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018, n. X/7763”;

PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, espresso, con nota prot. n. 17980 del 14 giugno 2022, dal Direttore Professioni Sanitarie Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie – DAPSS – e Responsabile del procedimento, dott. Gianfranco Galli;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

DATO ATTO che trattandosi di convenzione per soli tirocini curriculari, non si applicano alla stessa i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle UU.OO.CC. di svolgimento del tirocinio;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Pavia, con nota prot. n. 23028 del 2 agosto 2022, conservato agli atti, con validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 6 della convenzione, l'Università degli Studi di Pavia si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa;

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “quadro”, nell'ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;

DATO ATTO che i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Direttore DAPSS o i Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l'organizzazione aziendale;

RITENUTO necessario incaricare i Responsabili del procedimento, individuati nel Direttore DAPSS e nei Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi per supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S.D. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti ai corsi organizzati dall'Università degli Studi di Pavia, per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai medesimi;

- di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, con validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

- di dare atto che:

- la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione quadro nell'ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;

- i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Direttore DAPSS o i Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l'organizzazione aziendale;

- di dare mandato al Direttore DAPSS ed ai Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative, quali Responsabili del procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi per supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare altresì atto che è onere dell'Università assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Pavia, ai Responsabili del procedimento ed ai servizi aziendali interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato ai Responsabili del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

ASST Nord Milano

Proposta n° 709 del 02/08/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DI TIROCINI CURRICULARI

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 03/08/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie

Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 703 / 2022 DEL 25/08/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DI
TIROCINI CURRICULARI

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale,
come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 25/08/2022 al giorno
12/09/2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano (Mi) il 7/3/1966 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, che ai fini della sottoscrizione del presente atto delega la Dirigente dell'Area Didattica dell'Università stessa, nella persona della Dott.ssa Maria Spoldi

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano – ASST Nord Milano - con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), in Viale Matteotti n. 83 C.F. e P. I.V.A. 09320420962, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (FI) il 12.02.1963 e residente per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. l'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università di Pavia (soggetto promotore)

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

Nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali, si precisa che, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
Formazione GENERALE: a carico del Soggetto Promotore
Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto Ospitante
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista) : a carico del Soggetto Ospitante
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto Ospitante, riguardo a:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente adesione decorre dalla data di sottoscrizione e per i successivi 36 mesi e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Norme finali

Codici Etici e Modelli di comportamento/organizzativi

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della presente convenzione, ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici e/o di Comportamento rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento (L. 240/2010, per il Soggetto Promotore e D. Lgs. 165/2001, per il Soggetto Ospitante).

Le Parti, nello specifico, si impegnano a non porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in essi contenute, promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori (di seguito, per brevità, "personale"), impegnati nell'attuazione delle finalità previste.

Per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, l'Università di Pavia, Soggetto Promotore, si impegna, pertanto, a non porre in essere, anche tramite proprio personale, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice di Comportamento adottato dal Soggetto Ospitante e consultabile nella pagina web del medesimo, nonché con le disposizioni di legge in materia. Non saranno considerate violazioni ai principi contenuti in tale documento eventuali comportamenti tenuti dall'Università di Pavia e dal proprio personale, in adempimento alle specifiche disposizioni che, in tali materie, regolano l'operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare. In proposito, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università di Pavia è assoggettata:

- al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/codice-etico.html>, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2010, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2019/2021, adottato dall'Università stessa e disponibile al link <http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/anticorruzione.html>
- al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Specificatamente, l'Università è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'ente ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Nel caso in cui i tirocinanti, per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività previste dalla convenzione, dovessero trattare dati personali di cui è il Soggetto Ospitante è Titolare, in tale qualità il Soggetto Ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richiesta provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Imposta Bollo e Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i, a cura ed a carico del soggetto promotore, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e della Tariffa-parte 11- del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Disposizioni di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza del Foro previsto per legge.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Per il soggetto Promotore Università degli Studi di Pavia Dott.ssa Maria Spoldi Dirigente Area Didattica e Servizi agli studenti (documento firmato digitalmente)	Per il Soggetto Ospitante ASST NORD MILANO Dott.ssa Elisabetta Fabbrini Direttore Generale (documento firmato digitalmente)
--	---